



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rossella Pegorari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.03.2016 nel procedimento di cui al n.r.g.2517/2015 tra

████████████████████

(avv. Roberto Di Lauro)

***Ricorrente***

E

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

(avv.ti Umberto Morera e Manuela Caiffa)

***Resistente***

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

***ex art. 702-ter, comma V, c.p.c.***

La domanda proposta da ██████████ ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo n.rep. 169436, racc. 53710 del 22.09.2005 per euro 168.000,00 estinto anticipatamente, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari e della conseguente gratuità del contratto ex art.1815, comma 2, c.c., la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, nonché al risarcimento del danno subito dal debitore per la violazione degli artt. 1337, 1338, 1366 e 1376 c.c., vinte le spese di lite.

Parte ricorrente deduce l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca richiamando il principio per cui nella determinazione del tasso in concreto applicato dalla banca si tiene conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni, escluse imposte e tasse ed affermando la necessità di ricomprendere anche gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata.

L'istante si è limitata, nel ricorso introduttivo, a fare riferimento alla "relazione tecnica" allegata, dalla quale risulterebbe che il TEAG è pari al 9,60% (il tasso di interesse corrispettivo è pari ad Euribor a sei mesi maggiorato di 1,10 punti percentuali ed arrotondato allo 0,5+ il tasso di mora fissato al 2% in più del Tan+ la penale per l'estinzione anticipata pari all'1%) mentre alla data della stipula (22.09.2005) il tasso soglia era del 5,79%.



La suddetta perizia, priva per la verità di qualsivoglia allegazione difensiva di carattere tecnico-contabile, risulta meramente assertiva della gratuità del mutuo ex art.1815 c.c. sulla scorta di una serie di pronunce giurisprudenziali.

L'Istituto di credito convenuto, per parte sua, ha dedotto che il contratto di mutuo in esame (originariamente intercorso fra la banca e la società Pleiadi 89 s.r.l. in data 4 luglio 2003, poi frazionato e oggetto di accollo da parte della ricorrente) prevedeva espressamente l'applicazione di: (a) un tasso di interesse fisso (nominale iniziale) pari al 2,90% annuo, poi mutato in variabile pari all' Euribor 6 mesi aumentato dell'1,10 punti percentuali; (b) in caso di ritardo nel pagamento, un tasso di mora di due punti percentuali superiori al tasso corrispettivo.

Inoltre, ha dedotto che alla data della stipula (luglio 2003) il tasso soglia era pari al 6.795% e che nessuno dei due tassi, corrispettivi e moratorio, singolarmente considerati, ha superato a quella data il tasso soglia vigente, contestando altresì la tesi della c.d. sommatoria e rilevando, infine, quanto al tasso di mora, la specifica pattuizione della clausola di salvaguardia.

Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo la ricorrente è incorsa in evidente errore di allegazione allorché ha dedotto che il contratto di mutuo è stato stipulato in data 22.09.2005, atteso che nella citata data è in realtà stato stipulato un contratto di compravendita con accollo, alle stesse condizioni pattuite, del mutuo stipulato in data 4.07.2003(v.art.6).

Tanto chiarito, questo Tribunale ritiene di richiamare ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c., ad integrazione della presente motivazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, n.1297/2015 che testualmente ha affermato: "*la difesa dell'attore ritiene che il tasso usurario vada confrontato non già con riferimento ai singoli tassi dovuti a titolo di interessi corrispettivi od interessi moratori, ma con riferimento piuttosto alla sommatoria tra tali diverse categorie di interessi; e poiché la sommatoria di tali due tipologie di interessi supera il tasso soglia, si deduce la presenza di usura; In realtà, è invece del tutto evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014); [ omissis] Deriva, in conclusione, la radicale assenza di usura, e l'assoluta inconsistenza della domanda attorea già sulla base dei dati indicati dall'attrice stessa, senza bisogno quindi di disporre una CTU.*



Ne discende, che già sulla sola scorta della prospettazione della ricorrente, non può farsi discendere il superamento del tasso soglia in base alla mera sommatoria algebrica tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, dovendosi la loro usurarietà valutarci separatamente.

La ragione della disaggregazione dei due tassi risiede, evidentemente, nella diversità ontologica degli stessi, uno essendo remunerativo dell'erogazione del credito, l'altro costituendo un onere eventuale rilevante solo nella fase patologica del rapporto.

Gli interessi di mora, infatti, costituiscono una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento e svolgono altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso. Essi non possono quindi considerarsi un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del finanziamento, ma un onere del tutto eventuale destinato a venire in rilievo solo nella fase esecutiva del contratto.

Inoltre, anche a voler in ipotesi prescindere dai superiori rilievi, senza tenere conto neppure della esistenza della clausola di salvaguardia che assiste la pattuizione degli interessi moratori, dalla usurarietà del tasso di mora (anche isolatamente considerato) non può farsi discendere la conseguente gratuità del mutuo, dovendo evidenziarsi che l'art.1815, comma 2, c.c. prevede che in caso di pattuizione di interessi usurari "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", e dunque la nullità va limitata alla sola clausola che prevede interessi moratori non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi che continuano ad essere dovuti.

Da quanto sopra discende che il mutuo non può essere considerato a titolo gratuito e che, non essendo neppure stato allegato (e tantomeno provato) alcun inadempimento da parte della ricorrente con conseguente applicazione dei soli interessi corrispettivi in presenza di un andamento fisiologico del rapporto, non può darsi luogo ad alcuna restituzione di somme mai conteggiate né applicate a tal titolo dalla banca.

Infine, nella fattispecie in esame deve essere parimenti escluso, sulla base delle erronee allegazioni della ricorrente, che il T.A.N.pari al 2,90% all'epoca di conclusione del contratto (luglio 2003), potesse arrivare a superare il tasso soglia ove comprensivo dei restanti costi connessi all'erogazione del credito e pattuiti in contratto (ovvero penale di estinzione anticipata pari all'1%), atteso che la banca convenuta ha indicato nel 6,795% il tasso soglia del trimestre di riferimento.

Dal rigetto della domanda di ripetizione consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Attesa la palese infondatezza della domanda, fondata sul richiamo a dati normativi e precedenti giurisprudenziali negligenemente ignorati quando non travisati volontariamente, sussistono nella specie i presupposti per l'applicabilità dell'art.96, comma 3, c.p.c. nella misura indicata in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore minimo delle cause fino ad euro 52.000,00.

**P.Q.M.**

a) **RIGETTA** le domande;



b) **CONDANNA** la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge;

c) **CONDANNA** la ricorrente a pagare, in favore delle convenuta, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., un importo pari alle spese di lite, ovvero euro 2.768,00.

si comunichi.

Civitavecchia, 25.03.2016

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pegorari

